ISTITUTO COMPRENSIVO
"ALDO MORO"
SAN FELICE A CANCELLO
Via XXI Giugno – 81020
0823 330840 - ceic870009@istruzione.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE RIUNIONI COLLEGIALI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALDO MORO"-SAN FELICE A CANCELLO
Prot. 0007386 del 19/11/2026
I-1 (Uscita)

Premesse e riferimenti normativi

Il presente Regolamento integra il Regolamento d'Istituto e disciplina le condizioni organizzative, tecniche e procedurali per lo svolgimento a distanza delle riunioni collegiali anche a carattere deliberativo, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, della contrattazione collettiva e della normativa in materia di protezione dei dati personali, pertanto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	Il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, per la disciplina degli organi collegiali;
VISTO	Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO	Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, con particolare riferimento agli artt. 30, 43 e 44;
VISTO	L'Orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024, id. 31472, richiamato dal MIM nella Sintesi del confronto del 24 giugno 2026;
VISTA	La sintesi del confronto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 giugno 2026 sulla definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento a distanza delle attività collegiali di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b), del CCNL 2019-2021 aventi carattere deliberativo;
VISTO	Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali;
VISTO	Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), per quanto applicabile alla gestione documentale e informatica;
VISTO	Il D.I. 29 dicembre 2020, n. 182 e successive modificazioni, per le riunioni del GLO, ove applicabile;
VISTA	La nota MIM n. 3803 del 30/06/2026
CONSIDERATA	Ogni successiva disposizione normativa, contrattuale o ministeriale che intervenga sulla materia

EMANA

il seguente regolamento per lo svolgimento delle riunioni a distanza a completamento ed integrazione del Regolamento delle riunioni collegiali già precedentemente approvato.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento a distanza, mediante collegamento telematico sincrono, delle attività collegiali per le quali tale modalità è consentita dalla normativa, dalla contrattazione collettiva e dalle indicazioni ministeriali vigenti.

2. Possono essere svolte a distanza, secondo la programmazione e le determinazioni organizzative dell'Istituto:

- le due ore di programmazione didattica collegiale dei docenti della Scuola Primaria nei termini previsti dal CCNL e secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico;
- le attività collegiali di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) prive di carattere deliberativo se previste dal Regolamento d'Istituto e compatibili con il funzionamento e l'organizzazione scolastica;
- le attività collegiali di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) aventi carattere deliberativo nel rispetto delle condizioni previste dalla Sintesi del confronto MIM del 24 giugno 2026 e, in particolare, con l'impiego di sistemi di voto online certificati;
- le riunioni del GLO e le ulteriori riunioni per le quali una specifica disposizione consenta lo svolgimento telematico.

3. Restano ferme le disposizioni speciali che impongono lo svolgimento in presenza di determinate attività, operazioni o adempimenti.

4. Il presente Regolamento non estende la modalità a distanza oltre i casi consentiti dalle fonti applicabili.

Art. 2 - Definizioni

1. Per "riunione a distanza", "seduta telematica" o "OLM" si intende una riunione sincrona nella quale tutti o alcuni partecipanti intervengono da luoghi fisicamente diversi mediante una piattaforma istituzionale di videoconferenza.

2. Per "sistema di voto online certificato" si intende la soluzione digitale utilizzata per l'espressione del voto nelle sedute deliberative a distanza e idonea a garantire i requisiti indicati dal MIM: personalità e univocità del voto, trasparenza e verificabilità delle procedure, sicurezza, integrità e correttezza, nonché protezione dei dati personali.

3. La piattaforma di videoconferenza e il sistema di voto possono coincidere solo qualora la soluzione adottata soddisfi e documenti i requisiti richiesti per il voto online certificato.

Art. 3 - Piattaforme, strumenti e requisiti tecnici

1. Le riunioni si svolgono attraverso piattaforme e account istituzionali individuati dall'Istituto, con accesso riservato ai soggetti convocati. Sarà utilizzata, a titolo esemplificativo, la piattaforma Microsoft TEAMS per la videoconferenza, configurata secondo le misure organizzative e di sicurezza dell'Istituto.

2. Gli strumenti adottati devono consentire almeno:

- identificazione dei partecipanti e controllo degli accessi;
- comunicazione audio e, quando necessario, video in tempo reale;
- partecipazione effettiva alla discussione e possibilità di intervenire;
- condivisione sicura della documentazione necessaria;
- rilevazione attendibile delle presenze, degli ingressi, delle uscite e delle disconnessioni significative;
- adeguate misure di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali.

3. Per le sedute deliberative, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, sarà disponibile un sistema di voto online certificato conforme ai criteri MIM del 24 giugno 2026 e alle indicazioni tecniche ministeriali applicabili.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione è trasmessa con le modalità ordinariamente previste dall'Istituto e nel rispetto dei termini stabiliti per l'organo o la riunione interessati; di norma, per gli organi collegiali, almeno cinque giorni prima, salvo urgenza motivata o diversa previsione normativa o regolamentare.

2. La convocazione indica: data e ora; ordine del giorno; modalità di svolgimento; piattaforma utilizzata; istruzioni di accesso; documentazione disponibile; sistema di voto certificato previsto per i punti deliberativi; recapito o procedura da utilizzare in caso di problemi tecnici.

3. Il link di accesso e le eventuali credenziali o procedure di voto sono riservati ai convocati e non possono essere inoltrati a terzi, salvo espressa autorizzazione del Preside o del responsabile della riunione.

Art. 5 - Identificazione, presenza e validità della seduta

1. All'apertura della riunione il Presidente, o un suo delegato, verifica l'identità dei partecipanti e la regolarità degli accessi. L'identificazione avviene di norma mediante account istituzionale, appello nominale e ulteriori verifiche proporzionate, ove necessarie.

2. L'attivazione della videocamera sarà richiesta nei momenti necessari alla verifica dell'identità o al regolare svolgimento della riunione, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

3. Per le sedute per le quali è previsto un quorum, il Presidente e il segretario verbalizzante verificano la regolare costituzione dell'organo secondo le regole applicabili, dando atto di ingressi, uscite e disconnessioni che incidano sul quorum.

4. Qualora problemi tecnici diffusi impediscano l'identificazione, l'interazione o la partecipazione effettiva di un numero di componenti tale da compromettere la validità della seduta, il Presidente dispone la sospensione, il rinvio o l'aggiornamento della riunione.

Art. 6 - Regole di partecipazione

1. I partecipanti sono tenuti a collegarsi con puntualità e secondo le indicazioni fornite nella convocazione, a utilizzare le funzioni della piattaforma in modo coerente con il carattere istituzionale della riunione e ad assicurare una partecipazione effettiva per l'intera durata dell'attività.

2. Il collegamento deve avvenire da un luogo idoneo a garantire la riservatezza degli argomenti trattati, evitando l'ascolto o la visione da parte di soggetti non autorizzati.

3. Non è consentito svolgere contemporaneamente attività incompatibili con la partecipazione effettiva. Eventuali temporanee interruzioni del collegamento devono essere tempestivamente segnalate.

4. È vietata la diffusione a terzi di link, credenziali, schermate, documenti riservati o contenuti della riunione.

Art. 7 - Discussione, deliberazioni e votazioni

1. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento della discussione, la possibilità di intervento dei componenti e la corretta trattazione dei punti all'ordine del giorno.

2. Nelle sedute deliberative a distanza, il voto è espresso esclusivamente tramite il sistema di voto online certificato adottato dall'Istituto, salvo che una specifica disposizione normativa o ministeriale preveda una modalità diversa.

3. Il sistema di voto deve assicurare, secondo i criteri MIM del 24 giugno 2026:

- il carattere personale del voto e la garanzia della sua univocità;

- la trasparenza e la verificabilità delle procedure;
- la sicurezza, l'integrità e la correttezza delle operazioni;
- la protezione dei dati personali, in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico ministeriale applicabile.

4. Prima dell'apertura della votazione, il Presidente verifica il numero degli aventi diritto presenti e comunica le modalità operative. Al termine, dà atto dell'esito complessivo della votazione ai fini della verbalizzazione, nel rispetto delle regole proprie dell'organo e della tipologia di voto.

5. Eventuali malfunzionamenti del sistema di voto che impediscano l'espressione del voto a uno o più aventi diritto o compromettano la verificabilità della procedura determinano la sospensione della votazione. Il Presidente dispone la ripetizione della votazione o il rinvio del punto, secondo la gravità del problema e le regole di validità dell'organo.

Art. 8 - Programmazione didattica della Scuola Primaria

1. Le due ore di programmazione collegiale della Scuola Primaria possono essere svolte a distanza secondo quanto previsto dal CCNL e dal Piano annuale delle attività, nel rispetto delle esigenze di funzionamento e organizzazione scolastica, sempre secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal Dirigente Scolastico .

2. La modalità a distanza non modifica la natura di servizio dell'attività né gli obblighi di partecipazione. Le assenze sono giustificate secondo le ordinarie disposizioni vigenti.

3. In coerenza con l'orientamento ARAN del 12 giugno 2024, id. 31472, richiamato nella Sintesi MIM del 24 giugno 2026, la scelta della modalità di lavoro a distanza è correlata alla sua compatibilità con il funzionamento e l'organizzazione scolastica, ferma restando la necessità di assicurare la partecipazione.

Art. 9 - GLO e riunioni con soggetti esterni

1. Le riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) possono svolgersi in presenza, a distanza e/o in modalità mista qualora se ne ravvisi la necessità per la corretta e funzionale partecipazione dei suoi componenti, nei casi e secondo le modalità consentite dalla specifica normativa vigente. Il Presidente assicura la corretta convocazione e l'accesso dei soli soggetti legittimati.

2. Nelle riunioni con famiglie, rappresentanti di servizi sociali o sanitari, mediatori, esperti o altri soggetti esterni, saranno ammessi alla piattaforma esclusivamente le persone autorizzate, previa verifica dell'identità e della legittimità della partecipazione.

3. Considerata la possibile presenza di dati appartenenti a categorie particolari, saranno adottate cautele rafforzate per evitare accessi, ascolti, registrazioni o condivisioni non autorizzate.

Art. 10 - Verbale e documentazione

1. Ove prevista, la verbalizzazione avviene secondo le regole ordinarie applicabili all'organo.
2. Il verbale riporta:

- data, ora di apertura e chiusura e modalità telematica utilizzata;
- nominativi dei presenti e degli assenti e, se rilevanti, ingressi, uscite e disconnessioni;
- verifica della regolare costituzione della seduta, quando richiesta;
- ordine del giorno e sintesi degli interventi;
- eventuali problemi tecnici che abbiano inciso sullo svolgimento;
- per le sedute deliberative, l'indicazione del sistema di voto certificato utilizzato e l'esito delle votazioni secondo le regole dell'organo.

2. La rilevazione automatica degli accessi e i report tecnici della piattaforma possono essere utilizzati come supporto alla verbalizzazione, nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione; non sostituiscono le verifiche del Presidente e del segretario.

3. I dati tecnici relativi alle votazioni sono trattati e conservati solo nella misura necessaria a garantire la correttezza e la verificabilità delle procedure, nel rispetto delle indicazioni ministeriali applicabili e delle politiche di conservazione dell'Istituto.

4. Il verbale è formato, approvato, sottoscritto e conservato secondo le regole ordinarie dell'Istituto e della gestione documentale.

Art. 11 - Protezione dei dati, riservatezza, divieto registrazioni

1. Il trattamento dei dati personali connesso alle riunioni telematiche avviene per finalità istituzionali e nel rispetto del GDPR, del Codice privacy e delle misure organizzative adottate dall'Istituto.

2. Devono essere utilizzate esclusivamente le funzionalità necessarie allo svolgimento della riunione e della votazione, evitando raccolte di dati non pertinenti o eccedenti.

3. **La registrazione audio o video della riunione da parte dei partecipanti è vietata.**

4. È vietata l'acquisizione o diffusione non autorizzata di screenshot, fotografie dello schermo, chat, file condivisi, credenziali di voto o altri contenuti della seduta.

Art. 12 - Organizzazione del lavoro a distanza

1. Per le attività disciplinate dal presente Regolamento, la scelta della modalità di lavoro a distanza è effettuata tenendo conto della compatibilità con il funzionamento e l'organizzazione scolastica, secondo quanto richiamato dall'orientamento ARAN del 12 giugno 2024, id. 31472.

2. La Sintesi MIM del 24 giugno 2026 ravvisa nella modalità di lavoro agile lo strumento maggiormente compatibile con lo svolgimento delle attività collegiali considerate, ferma restando la necessità di assicurarne la partecipazione. L'applicazione concreta avviene nel rispetto della disciplina contrattuale e organizzativa vigente nell'Istituto.

Art. 13 – Condizioni essenziali per le deliberazioni a distanza

1. Le attività collegiali deliberative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) possono essere disciplinate a distanza dall'Istituto solo mediante soluzioni digitali idonee e sistemi di voto online certificati, secondo i criteri definiti dal MIM il 24 giugno 2026 e le indicazioni dell'Allegato tecnico richiamato dal medesimo documento.

2. La piattaforma utilizzata sarà MEET di GOOGLE WORKSPACE PLUS attraverso la quale saranno effettuate le votazioni per le deliberazioni che consentiranno, ove necessario, la segretezza del voto.

Art. 14 - Disposizioni finali e aggiornamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, previa acquisizione delle deliberazioni o proposte degli organi competenti e l'espletamento degli eventuali istituti di relazione sindacale previsti dal CCNL.

2. L'effettivo svolgimento a distanza delle attività deliberative è subordinato alla concreta necessità organizzativa ravvisata, alla disponibilità, configurazione e validazione da parte dell'Istituto di un sistema di voto online certificato conforme ai criteri MIM.

3. Le disposizioni normative, contrattuali o ministeriali sopravvenute prevalgono sulle previsioni incompatibili del presente Regolamento. Il Dirigente scolastico ne dà informazione agli organi collegiali e propone, ove necessario, l'aggiornamento formale del testo.

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa vigente, il CCNL, il Regolamento d'Istituto e le disposizioni organizzative dell'Istituzione scolastica.

Approvato dal Collegio dei docenti in data 16/11/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17/11/2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Enza De Lucia

ENZA DE LUCIA
19.11.2026 14:07:46 CET